

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
ASAT ISCHIA O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISCHIA NA VIA DELLE TERME 76/R

Numero REA: NA - 664109

Codice fiscale: 91006540636

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Statuto

Cooperativa Sociale ASAT ISCHIA a R.L.

O.N.L.U.S.

Art. 1 – Costituzione

E' costituita una cooperativa di solidarietà denominata Cooperativa Sociale ASAT ISCHIA a

R. L. onlus. La cooperativa sociale è riconosciuta organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi del D.Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460.

Art. 2 – Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla

cooperazione, si applicano, in quanto

compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 – Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Ischia all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle

imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub

3.1 con semplice decisione dell'organo

amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle

imprese; spetta invece ai soci

decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.4. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che

all'estero, potranno essere istituite

o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 – Durata

4.1. La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di

recesso con preavviso di

sei mesi da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che

assicuri la prova dell'avvenuto

ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn.

1), 2), 3), 5), 6) e 7)

dell'art.2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale..

Art. 5 – Oggetto

5.1. La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire,

tramite i propri soci, servizi sociosanitari

ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa al fine del raggiungimento degli scopi sociali, avrà per oggetto la

promozione, l'avvio, lo sviluppo e la gestione, in proprio o per conto terzi, delle seguenti

attività:

a) Fornire servizi socioassistenziali a favore dei soggetti emarginati attraverso la

gestione di strutture, siano esse residenziali o diurne; la gestione di servizi socio-sanitari

ed educativi (servizi domiciliari, assistenziali, consulenziali, aggregativi, etc.); la

divulgazione e l'attuazione di programmi e progetti volti al raggiungimento di un equilibrio

psico-fisico e sociale ottimale.

b) Svolgere attività nel settore dell'istruzione, della formazione e della ricerca di

particolare interesse sociale attuata direttamente dalla Cooperativa o ad essa affidata dalle

Università, Enti di Ricerca, Associazioni di categoria.

c) Promuovere e sviluppare la ricerca, in proprio e/o con altri, sui problemi legati alle

diverse forme di disagio, sulle cause ed effetti, con particolare attenzione rivolta allo

sviluppo e allo studio dei programmi riabilitativi.

d) Promuovere attività di studio e verifica dei bisogni territoriali mediate ricerche di tipo

scolastico e sociologico, con particolare attenzione alle esigenze naturali legate all'utilizzo

del territorio, quali aree verdi, servizi, centri di aggregazione e socializzazione, iniziative

culturali e per il tempo libero.

e) Organizzare corsi di formazione e qualificazione degli operatori del settore delle

tossicodipendenze e del disagio sociale e per portatori di handicap fisico e/o psichico

anche grave.

f) Collaborare con gli istituti scolastici al fine di offrire nuovi e diversi strumenti didattici

integrativi mirati alla riduzione del fenomeno della dispersione scolastica e

dell'emarginazione, alla promozione culturale e interculturale, alla socializzazione e

all'integrazione dei cittadini stranieri residenti sui territori di riferimento, alla costruzione di

reti e gemellaggi tra istituti.

g) Raccogliere fondi, attraverso finanziamenti pubblici e privati, sponsorizzazioni,

donazioni, al fine di permettere la realizzazione e la massima partecipazione a progetti

educativi scolastici ed extrascolastici rivolti a minori.

h) Promuovere la mediazione culturale con i cittadini stranieri presenti sui territori.

i) Svolgere attività psico-terapeutiche ed ergoterapeutiche, intendendo, con tale dizione, il

recupero delle situazioni di disagio mediante la psicoterapia ed il counselling, e/o altri

strumenti scientifici idonei, congiunti ad attività di qualificazione e riqualificazione

professionale.

j) Fare azione preventiva contro la diffusione della tossicodipendenza e di tutte le altre

forme di emarginazione sociale attraverso l'educazione e la sensibilizzazione della

collettività.

k) Promuovere e favorire la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la

riqualificazione, la specializzazione professionale ed il reinserimento lavorativo di tutti i

soggetti svantaggiati con i quali si attua l'azione riabilitativa.

l) Promuovere attività di turismo sociale in collaborazione con enti pubblici e privati,

organismi del territorio, in particolare per esperienze formative nell'ambito del

turismo scolastico e minorile in genere.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla

realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi

ed associazioni a scopo di stabile investimento risparmio dei soci, in conformità alle vigenti

disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito

regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai

fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta

del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire

fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

5.2 La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque

finalizzata al perseguimento degli

scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e

immobiliari, necessarie o utili per il

raggiungimento degli scopi sociali.

5.3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad

integrare – in modo permanente o

secondo le opportunità contingenti – la propria attività con quella di altri enti cooperativi,

promuovendo ed aderendo a consorzi

ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle

cooperative o imprese di qualunque

natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre

garanzie in genere, anche reali.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi

tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per

la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi

forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla

restituzione delle somme versate,

e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la

trasparenza bancaria in materia.

5.4 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne

disciplinano l'esercizio; in particolare,

le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in

materia e, in specie: della legge

23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della

legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema

di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5

agosto 1981 n. 416, in tema d'impresa

editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento

mobiliare; della legge 10 ottobre

1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991

n. 1, in tema di attività d'intermediazione

mobiliare; del Dlgs 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria;

dell'art. 26 legge 7

marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;

del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58

in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di

attività riservate ad iscritti a Collegi,

Ordini o Albi professionali.

5.5. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 6 – Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito

dalla legge. Se successivamente

alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve

essere integrato nel termine

massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in

liquidazione.

6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti

categorie:

– soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura

ed entità;

– soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di

solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato

dall'attività della cooperativa.

6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare

persone giuridiche pubbliche o private

nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative

sociali.

6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche

o affini con quella della cooperativa.

6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 – Soci lavoratori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata

e con la prestazione della propria

attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano

maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,

attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per

il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di

lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione

coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relati-

vo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione

ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 8 – Soci volontari

8.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

8.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

8.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

8.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

8.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 9 – Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

9.1 La cooperativa non può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

9.2 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

9.3 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Art. 10 – Procedura di ammissione

10.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo

amministrativo contenente:

– se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e

attività svolta; se soggetto diverso da

persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

– i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

– l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo

della persona delegata a rappresentarla

nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente

che ha deciso l'adesione.

10.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su

domanda dell'interessato; la deliberazione

di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli

amministratori nel libro dei soci.

10.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre

l'importo della quota, il sopraprezzo

eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su

proposta dagli amministratori.

10.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la

deliberazione di rigetto deve essere comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

Art. 11 – Quote

11.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro.

11.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere

una quota superiore a centomila euro.

11.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in

natura o di crediti, nei casi previsti

dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone

fisiche ed ai sottoscrittori degli

strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 12 – Cessione delle quote dei soci cooperatori

12.1 La quota dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società,

se la cessione non è autorizzata

dagli amministratori.

12.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli

amministratori con lettera raccomandata,

indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti

personali da questi posseduti

e il prezzo pattuito per la cessione.

12.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al

socio entro sessanta giorni dal ricevimento

della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società

deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente

che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego

il socio entro sessanta giorni dal

ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 13 – Vincoli sulle quote

13.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano

vincolate soltanto a favore della cooperativa

a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

13.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire
esecutivamente sulla quota del
medesimo.

Art. 14 – Recesso

14.1 Il diritto di recesso compete:

– ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo
di
società, alla sua fusione o scissione,

alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di
una

o più cause di recesso previste

dal presente atto costitutivo;

– ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

– ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che
comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;

– ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al
raggiungimento
degli scopi sociali;

– in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

14.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla

entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli
amministratori devono darne

immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, può proporre opposizione

innanzi il tribunale.

14.3 Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 – Esclusione del socio

15.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto

mutualistico;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- nel caso indicato all'articolo 2531;

- nei casi previsti dall'articolo 2286;

- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

15.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

15.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale,

nel termine di sessanta giorni dalla

comunicazione.

15.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15-bis – Morte del socio

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo

le disposizioni dell'articolo 16

seguito.

Art. 16 – Liquidazione della quota

16.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si

sono verificati il recesso, l'esclusione

o la morte del socio.

16.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale

delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo.

16.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto

16.4 seguente.

16.4. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione

o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 17 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

17.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per

un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato

verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 18 – Patrimonio sociale

18.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo per *il potenziamento aziendale ovvero per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale ecc.* costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (*es. soci sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa ecc.*);
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto **10.3**;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori

né durante la vita della società,

né all'atto dello scioglimento.

Art. 19 – Capitale sociale

19.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed

è formato da un numero illimitato

di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a € **154,94**.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

19.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste

dagli articoli 2438 e

seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata

dall'assemblea su proposta motivata

degli amministratori.

19.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione

economica, compresi la prestazione d'opera

o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione

o di una fideiussione bancaria

con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal

socio aventi per oggetto la prestazione

d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono

essere sostituite dal socio con il

versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

19.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto

comma dell'articolo 2464.

19.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo

amministrativo deve senza indugio

convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla

situazione patrimoniale della

società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia

della relazione e delle osservazioni

deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea,

perché i soci possano

prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la

redazione della relazione

di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo,

l'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere

al tribunale che venga

disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

19.6 Se per la perdita di cui al precedente punto **19.5**, il capitale risulta completamente

eroso, l'organo amministrativo

deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il

contemporaneo

aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art. 20 – Riserva legale, statutarie e volontarie

20.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo

destinato almeno il trenta per cento degli

utili netti annuali.

20.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della

cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 21 – Divieti

21.1 È fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali

fruttiferi, aumentato di due punti e

mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura

superiore a due punti rispetto

al limite massimo previsto per i dividendi;

- di distribuire le riserve fra i soci operatori.

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

22.1 L'esercizio sociale va dal 01/01/ al 31/12 di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del

bilancio secondo i criteri stabiliti

dalla legge.

22.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto

di quanto previsto dal precedente

art. 21, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti **20.1** e **20.2**.

22.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche

l'erogazione di ristorni, in misura non

superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari

e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal

fine l'importo complessivo da

distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale

risultante applicata alla retribuzione

di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle

decisioni dell'assemblea,

mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 23 – Decisioni dei soci

23.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente

atto costitutivo, nonché

sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un

terzo dei voto spettanti alla

totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio

sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale determinato nell'atto

costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

23.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto **23.1** sono adottate mediante

consultazione scritta

o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. **25**

23.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto **23.1** oppure quando lo

richiedono uno o più amministratori

o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono

essere adottate

mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. **26**.

23.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni

per le quali espresse

disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 24 – Diritto di voto

24.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

24.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Art. 25 – Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

25.1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base

del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

25.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto

apposito documento scritto, dal

quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

25.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere

redatto apposito documento

scritto dal quale dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare

con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa

conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni

successivi dovranno trasmettere

alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella

quale dovranno

esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto

opportuno, il motivo

della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine

suddetto equivale a voto

contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o

sistema di comunicazione

che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta

elettronica.

25.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono

parteciparvi tanti soci che rappresentano

almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la

maggioranza dei

voti spettanti ai soci partecipanti.

25.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere

trascritte, senza indugio, nel Libro

delle decisioni dei soci.

Art. 26 – Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

26.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto **23.1** alle lettere d) ed e), in

tutti gli altri casi

espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo
richiedono uno o più amministratori
o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni
dei soci debbono
essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

26.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale,
oppure
in altro luogo indicato nell'avviso

di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da
uno

degli amministratori,

mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del

giorno, inviato a tutti i soci, al

recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per

l'adunanza, con lettera raccomandata,

ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto
pervenire

ai soci al domicilio

risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica
o

altri mezzi similari,

l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o
allo

specifico recapito che siano

stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei

soci). Nell'avviso di convocazione

debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie
da

trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una

eventuale seconda convocazione, da

tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità,

qualora sia presente o rappresentato

l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o

revisori, ove nominati, ai sensi dell'art.

2479 – bis, comma 4, c.c.

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò

delegato, ovvero un socio a ciò designato,

dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi

in assemblea totalitaria.

26.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal

presidente del consiglio di amministrazione

(nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui

al successivo punto

28.1 lett. a.) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett.

c). In caso di assenza o impedimento

di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei

presenti, regola lo svolgimento

ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che

può essere non socio, con la funzione

di redigere il verbale dell'assemblea.

26.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza,

a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia

loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro

consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà

essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate

o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

26.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano *almeno la metà* dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei

casi previsti alle lettere d) ed e) del punto **23.1** nei quali è richiesto il voto favorevole dei

soci che rappresentano

almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti

soci che rappresentano *almeno 1/10* dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a

maggioranza, salvo che nei casi

previsti alle lettere d) ed e) del punto **23.1** nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che

rappresentano

almeno 1/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del

presedente. Il voto deve essere palese

o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei

soci dissenzienti.

26.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal

presidente e del segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il

verbale deve essere

redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni

dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro

delle decisioni dei soci.

Art. 27 – Amministrazione

27.1. La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai

soci al momento della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione;

c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via

congiunta o disgiunta a seconda

di quanto stabilito nell'atto di nomina.

27.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni

caso però la maggioranza degli

amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai

soci cooperatori persone giuridiche.

27.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono

dall'ufficio coloro che si trovano

nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

27.4. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più

limitato stabilito dai soci all'atto

della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in

ogni tempo e senza necessità di

motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibilità.

27.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del

precedente punto 27.1, se per qualsiasi

causa viene meno *la maggioranza dei consiglieri* decade l'intero consiglio

d'amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. c

del precedente punto 27.1, se per

qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri

amministratori.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione

dell'assemblea dei soci per il rinnovo

dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c..

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica

dovranno provvedere con urgenza

alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

27.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto

27.1, qualora non vi abbiano provveduto

i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente

che sostituisca il presidente

nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 28 – Decisioni del consiglio di amministrazione

28.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni

dello stesso, salvo quanto previsto

nel successivo punto **28.2**, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base

del consenso espresso per iscritto,

secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema

di comunicazione, ivi compresi il

telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della

maggioranza degli amministratori in

carica.

28.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto

di bilancio e dei progetti di fusione

o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in

materia di ammissione, di recesso

e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando

lo richieda la maggioranza

degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente

atto costitutivo, le decisioni del

consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le

proprie deliberazioni dal presidente

con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per

esempio fax, posta elettronica), almeno

due giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi

almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni

quando siano presenti o partecipino

alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove

nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza

effettiva della maggioranza dei suoi

membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la

proposta s'intende respinta. Il voto non

può essere dato per rappresentanza.

28.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono

essere trascritte nel Libro degli

amministratori.

Art. 29 – Competenze degli amministratori

29.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,

esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negozia» e mandatari in

genere per determinati atti o categorie

di atti.

29.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o

parte dei suoi poteri a norma e con

i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi

componenti ovvero a uno o più dei propri

componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli

amministratori delegati, potranno

compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla

delega conferita dal consiglio di

amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 30 – Rappresentanza

30.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo

amministrativo adottato, secondo le

modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 31 – Compensi degli amministratori

31.1. Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento

della nomina.

Art. 32 – Controllo dei soci ed azione di responsabilità

32.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha

diritto di avere dall'organo amministrativo

notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi

all'amministrazione,

anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità

contro gli amministratori. L'azione

di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di

transazione da parte della società.

Art. 33 – Controllo legale dei conti

33.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da

un collegio sindacale composto

da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il

presidente e ne determina la retribuzione

annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un

revisore unico.

33.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista

composta da due sezioni, una

per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco

supplente. I tre sindaci

effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior

numero di voti

Art. 34 – Disposizioni finali

34.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi

delibera in tal senso comporta la

sua automatica messa in liquidazione.

34.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o

più liquidatori preferibilmente tra

i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale

sociale e i dividendi eventualmente

maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione.

FIRMATO DI IORIO ANNAMARIA,DR.ALFREDO ALBORE NOTAIO S.S.